RELAZIONE SULL'OPERATIVITA' FISCALE ED AMMINISTRATIVA DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO

Le Pro Loco sono enti non commerciali in quanto la loro attività statutaria ed istituzionale non è a scopo di lucro; è inoltre opportuno precisare che non possono assumere la qualifica di O.N.L.U.S. ed usufruire della agevolazioni previste per tale tipologia di associazioni. Le Pro Loco possono invece, al fine di raggiungere lo scopo sociale, porre in essere anche delle attività commerciali, quali la produzione e vendita di beni, la somministrazione di alimenti e bevande e le prestazioni di servizi a cui fa seguito l'incasso di un corrispettivo.

Le Pro Loco, che effettuano attività commerciali i cui corrispettivi non superano i 250.000,00 euro annui, possono optare per il regime agevolato di cui dalla Legge 398/91, l'opzione è vincolante per un quinquennio. Se durante l'anno viene superato il limite sopra indicato la Pro Loco esce dal regime forfetario fin dal mese successivo a quello del superamento del predetto limite. E' opportuno ricordare che, in base all'articolo 149 del DPR 917/86, l'ente non commerciale, e pertanto anche una Pro Loco, può perdere tale qualifica e conseguentemente perdere la possibilità di avvalersi delle disposizioni della Legge 398/91, qualora, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'associazione eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta. E' stato chiarito inoltre che il mancato adeguamento degli statuti, alle direttive contenute nell'articolo 148 del DPR 917/86, non causa la perdita dei benefici della Legge 398/91 medesima.

Le Pro Loco che hanno una volume d'affari, riguardante attività commerciali, superiore ad euro 250.000,00 e fino a euro 400.000,00 sono obbligate alla tenuta della cosiddetta contabilità semplificata (registro acquisti e vendite e libro cespiti) mentre se gli introiti di natura commerciale superano l'importo di euro 400.000,00 sussiste l'obbligo della tenuta della contabilità ordinaria (registro acquisti e vendite, libro cespiti, libro inventari e libro giornale). In entrambi i casi il reddito sarà determinato dalla differenza tra costi e ricavi fiscalmente rilevanti mentre le liquidazioni ai fini I.V.A. dovranno essere effettuate nel primo caso trimestralmente e nel secondo mensilmente in base alla differenza tra l'imposta sui corrispettivi e quella sugli acquisti, se questa risulta positiva dovrà essere effettuato il versamento dell'I.V.A. tramite l'apposito modelle ex F24.

Adempimenti ai fini I.V.A. delle Pro Loco in regime agevolato previsto dalla Legge 398/91

Le Pro Loco che hanno optato per il regime agevolato di cui alla Legge 398/91 devono annotare mensilmente i corrispettivi o gli altri proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali, comprese le eventuali plusvalenze e le operazioni intracomunitarie, con un'unica registrazione, entro il 15 del mese successivo al loro conseguimento, nel prospetto di cui al D.M. 11.02.97, cosiddetto "prospetto riepilogativo" che non deve essere né vidimato né bollato inizialmente.

Le fatture di acquisto devono essere conservate previa attribuzione di un numero di protocollo interno progressivo.

Al termine di ogni trimestre devono essere effettuati i versamenti I.V.A. entro il giorno 16 del secondo mese successivo ad ogni trimestre (16.05 – 16.08 – 16.11 e 16.02). L'imposta da versare è calcolata forfetariamente attraverso l'abbattimento del 50% dell'imposta afferente tutti i corrispettivi del trimestre soggetti ad I.V.A. Il versamento va effettuato con l'apposito modello ex F 24, ora denominato modello di pagamento unificato, utilizzando i codici tributo 6031, 6032, 6033 e 6034 rispettivamente per il primo, secondo, terzo e quarto trimestre di ogni anno.

A decorrere dal 1 gennaio del 2007 tutti i versamenti effettuati dai contribuenti titolari di partita I.V.A. a mezzo modello F24 devono obbligatoriamente avvenire telematicamente utilizzando il canale ENTRATEL dell'Agenzia delle Entrate (dall'1.10.2014 sempre nel caso di compensazioni orizzontali che comportano un saldo a 0), l'INTERNET BANKING dei vari istituti di credito o un INTERMEDIARIO ABILITATO alla trasmissione telematica.

Le Pro Loco che hanno optato per il regime forfetario di cui alla Legge 398/91 non devono emettere scontrini e ricevute fiscali e non devono presentare la dichiarazione I.V.A. annuale.

Altri adempimenti connessi all'applicazione dell'I.V.A.

> SPESOMETRO (ex elenco clienti e fornitori)

Le Pro Loco che hanno optato per il regime di cui alla L. 398/91 dovranno procedere entro il 20 aprile all'invio dei dati dello "spesometro" con modalità telematica; per effettuare tale adempimento si dovrà o registrare tutte le fatture di vendita e di acquisto, riguardanti l'attività commerciale, o compilare manualmente il modello dello "spesometro", per poi procedere al suo invio telematico attraverso il canale ENTRATEL o utilizzando un INTERMEDIARIO ABILITATO.

Il problema riguarda, in generale, tutti i contribuenti per i quali il legislatore ha previsto l'esonero dagli obblighi di registrazione contabile. Il Provvedimento n. 94908 del 2.08.2013, infatti, per quanto concerne l'ambito soggettivo e le esclusioni relative, non prevede alcuna agevolazione per tali soggetti.

In sintesi, una Pro Loco in 398/91 che ha numerato e conservato le fatture di acquisto e riportato i totali di quelle di vendita nel prospetto di cui al D.M. 11.02.97, avrà due soluzioni alternative:

- <u>procedere comunque alla registrazione delle fatture passive ed attive</u>, nonostante la mancanza dell'obbligo, procedendo, poi, all'estrazione dei dati per poter inviare lo spesometro;
- procedere compilando manualmente le singole righe del modello dello spesometro per poi procedere al suo invio telematico.

> REVERSE CHARGE (inversione contabile)

L'applicazione del reverse charge è stata estesa, con la recente legge di stabilità, a diverse nuove tipologie di attività e coinvolge quindi molte più aziende di quanto non accadesse in passato, rendendo inoltre debitori dell'I.V.A. soggetti che prima non lo erano. Viene, infatti, esteso ai seguenti settori ed operazioni:

- imprese che effettuano, verso contribuenti con partita iva, <u>prestazioni di servizi di pulizia,</u> <u>di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;</u> per tali tipologie di servizi il reverse si applicherà sia in regime di appalto che di subappalto;
- cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari (questa disposizione non è ancora in vigore perché è soggetta a conferma da parte dell'Unione Europea).
- cessioni di bancali (pallets) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo;
- settore energetico (produzione di gas ed energia elettrica).

La procedura dell'inversione contabile, già in vigore al 31 dicembre 2014 per alcune operazioni, coinvolge un debitore dell'imposta (e cioè il soggetto che riceve la fattura senza applicazione dell'Iva) che applica generalmente il regime ordinario Iva, senza limiti alla detrazione e quindi il reverse charge non genera alcun debito di imposta. Il regime del reverse charge obbliga il fornitore del servizio ad emettere fattura senza addebito d'imposta, indicando la dicitura "inversione contabile"; il cliente che riceve la fattura la integrerà con l'aliquota e l'importo dell'iva e la registrerà sia nel registro acquisti che nel registro vendite, versando successivamente l'Iva.

Diventa più complicata la situazione degli enti non commerciali, come le Pro Loco, che svolgono in prevalenza un'attività istituzionale, ma effettuano anche operazioni commerciali. Questi soggetti dovranno comunicare al prestatore di un servizio rientrante nella inversione contabile, la percentuale di incidenza della attività istituzionale (per la quale l'Iva viene addebitata nei modi ordinari) e di quella commerciale, per la quale verrà emessa fattura in regime reverse charge. Alle Pro Loco, che hanno optato per il regime forfettario di cui alle Legge

398/1991, non si applica il meccanismo dell'inversione contabile e pertanto il fornitore dei servizi sopra citati dovrà applicare normalmente l'I.V.A. (vedi circolare n. 14/E del 27.03.2015).

> SPLIT PAYMENT

Sulle forniture (di beni o servizi, escluse quelle professionali soggette a ritenuta d'acconto) effettuate verso molti Enti della Pubblica Amministrazione (Stato, organi dello Stato, Enti pubblici territoriali (es. Comuni) e Consorzi fra Enti territoriali, Camere di Commercio, Istituti Universitari, Aziende sanitarie locali, Enti ospedalieri degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza), dall'1.01.2015, l'iva non sarà più pagata dall'Ente al fornitore del servizio. La Pro Loco pertanto, nel caso di fatturazione a questi Enti, emetterà una fattura applicando l'iva, inserendo la seguente dicitura "SCISSIONE DEI PAGAMENTI - <u>Iva da versare a cura del committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72", ma riceverà dall'Ente Pubblico il pagamento del solo imponibile poiché l'iva verrà versata all'Erario da parte dello stesso Ente Pubblico. Vi è un unico caso in cui questo meccanismo non si applica, ovvero quando venga emessa fattura all'Ente in reverse charge. Alle Pro Loco, che hanno optato per il regime forfettario di cui alle Legge 398/1991, non si applica il meccanismo della scissione dei pagamenti "split payment" e pertanto gli Enti Pubblici dovranno effettuare il pagamento dell'intera fattura comprensiva dell'I.V.A. (vedi circolare n. 15/E del 13.04.2015).</u>

> FATTURA ELETTRONICA

L'obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato è stato introdotto dalla Finanziaria 2008. La legge ha stabilito che la produzione in formato telematico e la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato, deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) con le seguenti decorrenze:

- dal 6 giugno 2014, per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti Nazionali di Previdenza
- dal 31 marzo 2015, per gli altri Enti Nazionali e per le Amministrazioni Locali.

Anche le Pro Loco, titolari di partita IVA, che dovessero emettere delle fatture nei confronti della Pubblica Amministrazione dovranno obbligatoriamente farlo utilizzando la "fattura elettronica".

Adempimenti ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti e delle attività spettacolistiche

Il Regolamento emanato con il D.P.R. n. 544 del 30.12.99, prevede che, per lo svolgimento delle attività riportate nella Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti (vedi allegato A che individua le attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti e la relativa aliquota) e per quelle riportate nella tabella C intitolata "spettacoli ed altre attività" (vedi allegato B che individua le attività spettacolistiche soggette solo ad I.V.A.), bisogna presentare all'agenzia S.I.A.E., competente per territorio, la dichiarazione di inizio attività; al termine dell'evento spettacolistico deve essere presentata apposita dichiarazione, recante gli elementi identificativi dei corrispettivi percepiti, entro il quinto giorno successivo al termine della manifestazione. In presenza di manifestazioni con ingresso a pagamento possono essere utilizzati i biglietti rilasciati dalla S.I.A.E., con successiva presentazione della distinta d'incasso in quanto la Legge Finanziaria del 2003 ha esteso le agevolazioni, previste dal D.P.R. 13.03.2002 n. 69 per le associazioni sportive dilettantistiche, anche alle associazioni Pro Loco. Il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, nel caso vengano effettuate esecuzioni musicali non dal vivo o altre attività comprese nella Tariffa, deve avvenire con l'utilizzo dell'apposito modello ex F 24, codice tributo 6728, entro il quinto giorno successivo a quello di conclusione della manifestazione.

In presenza di esecuzioni musicali sono dovuti i Diritti d'Autore (vedi accordo S.I.A.E. ed U.N.P.L.I nazionale disponibile sul sito internet <u>www.proloco-unpli.it</u>) che continuano ad essere liquidati ed incassati direttamente dalle agenzie S.I.A.E..

Adempimenti ai fini delle Imposte dirette I.R.E.S.. ed I.R.A.P. per le Pro Loco in regime agevolato previsto dalla Legge 398/91

Le Pro Loco che hanno introiti derivanti da attività commerciali devono redigere e presentare il modello Unico per gli enti non commerciali ed equiparati entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (entro il 30 settembre in caso di esercizio solare 01.01- 31.12) mentre i versamenti delle imposte dirette (IRES ed IRAP) devono essere effettuati entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (entro il 16 giugno in caso di esercizio solare 01.01- 31.12), pertanto la Pro Loco dovrà:

- determinare la base imponibile I.R.E.S.. ed I.R.A.P., che sarà pari al 3% degli introiti di natura commerciale annotati sul prospetto riepilogativo, al netto dei proventi derivanti dall'organizzazione, da parte delle Pro Loco in regime di 398/91, di non più di due manifestazioni in un anno in cui vengono esercitate delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, fino ad un importo massimo di euro 51.646,00 (vedi circolare 207/2000); tali proventi devono essere annotati separatamente nel prospetto riepilogativo. Pertanto se una Pro Loco effettua due manifestazioni in un anno con introiti commerciali connessi con gli scopi istituzionali inferiori a euro 51.646,00 non sarà tenuta alla compilazione del modello Unico. Si fa presente che ai fini I.R.A.P. vanno sommati eventuali compensi occasionali o di collaborazione coordinata e continuativa, compensi per lavoro dipendente ed interessi passivi;
- effettuare il versamento delle imposte attraverso il modello ex F 24 entro i termini sopra indicati (entro il 16 giugno in caso di esercizio solare 01.01- 31.12);
- presentare il modello Unico nei termini sopra indicati in via telematica anche tramite un intermediario abilitato (entro il 30 settembre in caso di esercizio solare 01.01-31.12).

Funzioni e poteri della S.I.A.E.

I compiti e le funzioni affidate alla S.I.A.E. riguardano i tipi di attività individuati dall'articolo 74-quater del D.P.R. 633/72 introdotto dal D. Lgs. 60/99. Nella circolare 224/E del 5.12.2000 viene chiarito che si tratta delle attività spettacolistiche indicate nella tabella C allegata al DPR 633/72 (vedi allegato B in calce alla presente), comprese quelle organizzate in modo saltuario o occasionale da esercenti attività d'impresa e delle attività, anche non aventi natura di spettacolo e/o intrattenimento, svolte da associazioni sportive dilettantistiche, associazioni pro loco ed associazioni senza scopo di lucro che abbiano optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 398/91. L'agente S.I.A.E. può effettuare dei controlli riconducibili a due categorie generali, ovvero il controllo contestuale e l'ispezione documentale, i cui esiti vengono riportati nel documento denominato "processo verbale di vigilanza e controllo" che assume, nel caso siano state riscontrate delle inadempienze, la veste di processo verbale di constatazione di violazioni.

Pertanto in riferimento alle attività svolte dalle Pro Loco in regime 398/91, l'agente S.I.A.E. potrà effettuare controlli durante lo svolgimento di tutte le attività di carattere commerciale e/o spettacolistico e richiedere tutti i documenti fiscalmente rilevanti (ad esempio: prospetto riepilogativo ai fini I.V.A., fatture di vendita e/o di acquisto, distinta d'incasso e/o dichiarazioni d'incasso) riguardanti tali attività.

Si evidenzia che non sono attribuite alla S.I.A.E. le facoltà, diverse dalla verifiche, previste per gli Uffici Finanziari dall'articolo 51 del DPR 633/72; da ciò si desume che i controlli eseguiti dalla S.I.A.E. non possono mai sfociare in una valutazione complessiva e dettagliata della

posizione delle Pro Loco, ma debbono limitarsi al recupero di elementi fiscalmente rilevanti, utilizzabili dagli Uffici Finanziari come base per l'accertamento parziale di cui all'articolo 54, V comma, del DPR 633/72, ovvero per l'irrogazione della sanzione ai sensi del D. Lgs. 472/97, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione Finanziaria di fare ricorso allo strumento ordinario dell'accertamento generale, previo svolgimento di un'ulteriore autonoma attività istruttoria.

Tracciabilità dei pagamenti per enti ed associazioni in regime L. 398/1991

L'Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione n. 102/E del 19.11.2014, con la quale interpreta la norma relativa alla tracciabilità dei pagamenti (superiori a $\in 516,47$ dal 01.01.2015 superiori a $\in 999,99$) ricevuti ed effettuati da Enti, Società ed Associazioni sportive dilettantistiche, prevista dalla L. 133/1999 art. 25. Tale disposizione impone che gli incassi ed i pagamenti, superiori ad $\in 999,99$, avvengano utilizzando solo mezzi tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito, bancomat, ecc.).

Ora l'Agenzia con la Risoluzione sopra citata, interpreta che la disposizione in oggetto sia applicabile a tutti gli Enti, Società ed Associazioni senza fini di lucro, che si avvalgono del regime della L. 398/1991, indipendentemente dal fatto che svolgano o meno attività sportiva dilettantistica. Si tratta quindi di una estensione dell'obbligo anche alle Pro Loco, con la conseguenza che, se vengono effettuati singoli incassi e pagamenti di importo superiore ad € 999,99 in contanti, ci sarà la fuoriuscita dal regime di favore della L. 398/1991 a far data dal mese successivo all'inadempienza.

Tombole Lotterie e Pesche di Beneficenza

La normativa vigente consente lo svolgimento di manifestazioni di sorte locale esclusivamente nel caso in cui siano promosse da enti morali, associazioni e comitati senza fine di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi nonché dalle O.N.L.U.S. al solo fine di far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi. L'articolo 14 del D.P.R. 430/2001 prevede che per organizzare una manifestazione di sorte locale deve essere inviata una comunicazione, almeno 30 giorni prima, al Prefetto ed all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato competenti per territorio ed al Sindaco del Comune dove verrà effettuata l'estrazione. In riferimento alle lotterie e tombole, alla comunicazione, deve essere allegata la seguente documentazione:

- per le lotterie il regolamento con indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
- per le tombole oltre al regolamento con l'indicazione dei premi e del prezzo di ciascuna cartella, viene richiesto il deposito della documentazione comprovante l'avvenuto versamento di una cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore normale degli stessi.

Il Prefetto potrà vietare lo svolgimento della manifestazione di sorte locale nel caso in cui egli ritenga che non ricorrano le condizioni previste dal richiamato D.P.R. 430/2001.

Ai fini delle imposte dirette (IRES ed IRAP) gli incassi derivanti dalle manifestazioni di sorte locale solitamente non concorrono alla formazione del reddito delle Pro Loco in base all'articolo 143 comma 3 lettera a) del D.P.R. 917/86.

Infine sul valore dei premi messi in palio è dovuta una ritenuta a titolo d'imposta pari al 10% in base all'articolo 30 del D.P.R. n. 600/73 da versare entro il giorno 16 del mese successivo alla consegna dei premi con il modello ex F24 codice tributo 1046.

AllegatoA

TARIFFA DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

Tariffa	Genere di attività	Aliquota
1	Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio	16 per cento
2	Utilizzazione dei biliardi, degli elettrogrammofoni, dei biliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semi automatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart.	8 per cento
3	Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificamente riservati all'esercizio delle scommesse.	60 per cento
4	Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.	10 per cento

NOTE:

- 1. Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.
- 2. Per gli intrattenimenti e le altre attività soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da più attività soggette a tassazione con differenti aliquote, l'imponibile sarà determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente.
- 3. Per l'utilizzazione degli apparecchi da divertimento e in trattenimento di cui all'articolo 14-bis, comma 1, l'aliquota è fissata al 6 per cento.

Allegato B

TABELLA C SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITÀ

- 1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;
- 2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;
- 3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in.discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari;
- 4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;
- 5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministro delle finanze ed altre manifestazioni similari;
- 6) prestazioni di servizi fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.

PROSSIME SCADENZE FISCALI

- entro il 7 marzo 2016 presentazione telematica della Certificazione Unica riguardante le ritenute versate in qualità di sostituto d'imposta relative a somme corrisposte a dipendenti e/o collaboratori, a professionisti ed intermediari;
- entro il 20 aprile 2016 presentazione telematica dell'elenco clienti e fornitori denominato "SPESOMETRO";
- entro il 16 giugno 2016 deve essere effettuato il versamento a saldo 2015 ed acconto 2016 dell'I.R.E.S. e dell'I.RA.P;
- entro il 18 luglio 2016 può essere effettuato il versamento a saldo 2015 ed acconto 2016 dell'I.R.E:S. e dell'I.R.A.P con una maggiorazione dello 0,40%;
- entro il 01 agosto 2016 presentazione telematica del modello 770 semplificato, anche attraverso un intermediario abilitato alla trasmissione telematica;
- entro il 30 settembre 2016 presentazione telematica del modello Unico2016, anche attraverso un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.

Pieve di Soligo, 29 febbraio 2016

angelo moschetta